

## <https://leautonomie.it/il-welfare-integrativo/> **Il welfare integrativo**

17/03/2025 [Luigi Oliveri](#) [Pubblico Impiego](#)

Arturo Bianco

Il welfare integrativo comincia ad essere utilizzato in alcune amministrazioni attraverso le scelte compiute dai contratti collettivi decentrati integrativi, nonostante il legislatore abbia previsto che le risorse destinate a tale finalità debbano essere considerate pienamente equiparate al fondo per la contrattazione decentrata ai fini della inclusione nel tetto del salario accessorio dell'anno 2016.

Alla base della scelta di dare corso concreto, spesso per la prima volta, alla attuazione del welfare integrativo la considerazione che i benefici erogati a questo titolo ai dipendenti sono esclusi dalla formazione del reddito sia ai fini delle ritenute fiscali che previdenziali.

Non si può mancare di considerare che siamo in presenza di benefici che determinano vantaggi non particolarmente rilevanti in valore assoluto per i dipendenti e per i dirigenti. Ma si deve anche sottolineare che tali scelte comunque contribuiscono alla maturazione di un clima positivo, con particolare riferimento al cd benessere organizzativo, potendo contribuire alla cd fidelizzazione dei dipendenti e dei dirigenti.

### **LA ESENZIONE DALLA TASSAZIONE E DALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE**

Sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 232/2016, cd di bilancio 2017, articolo 1, comma 160, che ha modificato l'articolo 1, comma 184, della legge n. 208/2015, cd di bilancio 2016, nonché dell'articolo 51, commi 2 e 3 del DPR n. 917/19856, cd TUIR, le somme erogate ai lavoratori come welfare integrativo non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini fiscali, in virtù della esenzione dovuta alla loro natura sociale. Inoltre, sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 6 del d.lgs. n. 314/1997 i valori riconosciuti come welfare aziendale sono inoltre esclusi dal versamento dei contributi previdenziali, cd oneri riflessi, a carico del lavoratore.

## IL DATO CONTRATTUALE

L'articolo 82 del CCNL 16.11.2022 prevede che la contrattazione decentrata integrativa sia chiamata a disciplinare la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: "a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale".

Per il finanziamento di queste iniziative, oltre alle somme già destinate dalle amministrazioni alle stesse finalità (**somma che il più delle volte è pari a zero**), la contrattazione decentrata integrativa può destinare una parte del fondo per le risorse decentrate di cui all'articolo 79 dello stesso contratto, a partire dai risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione di cui all'articolo 16, commi 4, 5 e 6, del d.l. n. 98/2011.

Da sottolineare al riguardo che l'ente può destinare queste risorse fino al 50% dei risparmi ottenuti attraverso specifici piani di contenimento della spesa all'incremento del fondo per la contrattazione decentrata e che questo aumento è in deroga al tetto del salario accessorio dell'anno 2016; se si destinano queste somme al finanziamento del welfare integrativo si può superare tale soglia massima.

Il CCNL dei dirigenti e dei segretari del 16.7.2024, articolo 26, comma 2, ha stabilito che questo spostamento possa essere effettuato nel tetto del 2,5% del fondo per la contrattazione decentrata integrativa, fermo restando che alla indennità di risultato deve essere destinato non meno del 15% di tale fondo. Ricordiamo che l'Aran ha chiarito con un proprio parere che queste disposizioni si applicano anche ai segretari comunali e provinciali.

Si deve inoltre aggiungere che il contratto prevede espressamente che le amministrazioni possano dare corso ad una gestione associata con altre amministrazioni, a partire dalla eventuale destinazione alle polizze sanitarie integrative. E che in tal modo si possono ottenere anche dei vantaggi ulteriori sulla base delle cd economie di scala.

## **LA INCLUSIONE NEL TETTO DEL SALARIO ACCESSORIO**

La legge n. 207/2024, cd di bilancio 2025, al comma 124 ha disposto che le risorse che le PA destinano nella contrattazione integrativa al finanziamento del welfare integrativo entrano nel tetto del salario accessorio del 2016 ad eccezione di quelle riconosciute da specifiche leggi e/o da previgenti clausole del CCNL.

Si deve evidenziare che non è chiaro se quest'ultima clausola possa essere considerata estensibile alle previsioni dettate dai prima ricordati CCNL del personale delle funzioni locali e dei dirigenti, visto che essi avevano già previsto la possibilità di dare corso a questo spostamento.

Tale disposizione supera i principi dettati dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 17/2024, per la quale gli aumenti del fondo per la contrattazione decentrata destinati al finanziamento del welfare vanno al di fuori del tetto del salario accessorio del 2016 di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in considerazione della loro finalità di tipo sociale, principio sul quale ricordiamo che invece la Ragioneria Generale dello Stato aveva espresso il proprio dissenso, per cui la disposizione di legge equivale ad una sua "rivincita" in termini sostanziali.

## **LA SCELTA DEI CONTRATTI DECENTRATI INTEGRATIVI**

Alcuni contratti collettivi decentrati integrativi hanno deciso di spostare, quanto meno in via sperimentale e per una quota limitata, risorse dal fondo per le risorse decentrate al finanziamento del welfare in modo che i benefici riconosciuti al personale dipendente e/o dirigente siano esenti dalla tassazione sul reddito e dalla contribuzione previdenziale.

Si deve subito precisare che questa scelta non deve essere realizzata con un intervento sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate, ma con un intervento sulla ripartizione del fondo. Il che vuol dire concretamente che il fondo per la contrattazione decentrata rimane lo stesso e non è interessato da alcuna modifica né nelle sue singole voci né nell'ammontare complessivo. Si deve inoltre aggiungere che la destinazione di una parte del fondo per la contrattazione decentrata al finanziamento del welfare integrativo può essere disposta con cadenza annuale, ma potrebbe anche essere prevista con carattere pluriennale.

Ricordiamo che la contrattazione decentrata può disciplinare il welfare potendo scegliere tra una pluralità di opzioni e che essa può anche stabilire che siano i singoli dipendenti ad esercitare questa possibilità. Tra le opzioni vi è anche la erogazione di risorse finanziarie, se ed in quanto le stesse integrino la fattispecie delle "iniziative di sostegno al reddito della famiglia", quali potrebbero essere dei bonus per fare fronte agli incrementi dei costi della energia, agli oneri per il trasporto e la mobilità (ivi compreso lo spostamento tra l'abitazione ed il luogo di lavoro e la erogazione di cd buoni carburante), agli oneri per l'aumento del costo della vita (buoni alimentari da utilizzare in esercizi convenzionati) etc.

A tale forma di utilizzazione si aggiungono quelle più tradizionali della erogazione di risorse per la istruzione ed il merito dei figli (quali le cd borse di studio); il finanziamento di iniziative a carattere sociale, ricreativo, culturale (ivi comprese le attività cd dopolavoristiche); il sostegno all'accesso al credito; le polizze sanitarie integrative e, anche se non espressamente previste dal contratto, la pensione integrativa, ovviamente con il favore da riconoscere al fondo Perseo Sirio. **Tutte queste forme di incentivazione sono escluse dalla base imponibile sia ai fini fiscali che della contribuzione previdenziale, naturalmente nel limite di quanto indicato dall'art.1 comma 390 della Legge di Bilancio 2025.**